

a cura di **Marco Fabrizio**, avvocato in Roma

ADEMPIMENTI E SCADENZE

30
MAGGIO

Relazione annuale sullo sviluppo degli spazi verdi urbani

Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico deve inviare entro il 30 maggio 2014 alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa in tema di messa a dimora di un albero per ogni neonato (legge n. 113/1992).

La prossima scadenza è il 30 maggio 2015.

31
MAGGIO

Biocarburanti: certificazione di immissione in consumo

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.M. n. 110/2008, i soggetti obbligati ex art. 2, comma 1, lettera d), D.M. n. 110/2008, all'immissione in consumo di una quota di biocarburanti, devono comunicare al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, i certificati di immissione in consumo in proprio possesso, relativi all'anno precedente.

La prossima scadenza è il 31 maggio 2015.

Biocarburanti: certificazione di immissione in consumo

Ai sensi dell'art. 4, D.M. 14 febbraio 2013, il Ministero dello Sviluppo economico deve rilasciare, entro il 31 maggio 2014, ai soggetti obbligati ex art. 2, comma 1, lettera d), D.M. n. 110/2008, un "certificato di immissione in consumo" correlato alla quota di maggiorazione riconosciuta ai biocarburanti di cui all'art. 33, comma 4, D.Lgs. n. 28/2011. I soggetti beneficiari devono aver immesso in consumo biocarburanti prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzando materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati o utilizzati al di fuori della rete di distribuzione carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%.

La prossima scadenza è il 31 maggio 2015.

Relazione annuale sui gas fluorurati a effetto serra

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.P.R. n. 43/2012, il 31 maggio 2014 scade il termine annuale entro il quale gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra, devono inviare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'ISPRA, una dichiarazione annuale contenente le informazioni sulla quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente (sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto).

La prossima scadenza è il 31 maggio 2015.

Pneumatici fuori uso (PFU): comunicazione annuale delle quantità/tipologie immesse sul mercato e comunicazione delle quantità/tipologie recuperate o smaltite

Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, D.M. n. 82/2011, il 31 maggio 2014 scade il termine annuale entro il quale i produttori o gli importatori di PFU devono dichiarare all'autorità competente, mediante il modulo di cui all'Allegato A al D.M. n. 82/2011, la quantità e la tipologia degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente.

Entro la stessa data, i medesimi operatori dovranno dichiarare all'autorità competente, utilizzando il modulo di cui All'allegato B, anche la quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nell'anno solare precedente, inviando alla medesima autorità anche un rendiconto economico completo della gestione.

La prossima scadenza è il 31 maggio 2015.

Pneumatici fuori uso (PFU): conguaglio del contributo consortile

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. n. 82/2011, il 31 maggio 2014 scade il termine annuale entro il quale i produttori o gli importatori di PFU devono versare a favore della società consortile istituita il conguaglio annuale relativo al contributo di cui all'art. 228, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006. L'avvenuto trasferimento alla struttura societaria consortile di questo contributo entro il termine, che deve essere comunicato "senza dilazione" all'autorità competente unitamente a copia della documentazione relativa ai versamenti mensili effettuati, costituisce, per il produttore e l'importatore degli pneumatici, adempimento degli obblighi posti a proprio carico, con esonero da ogni relativa responsabilità.

La prossima scadenza è il 31 maggio 2015.

Rapporto annuale sull'efficienza energetica

Il 31 maggio 2014 scade il termine annuale entro il quale l'Agenzia per l'efficienza energetica istituita presso l'ENEA deve redigere il rapporto annuale sull'efficienza energetica previsto dall'art. 5, D.Lgs. n. 115/2008.

La prossima scadenza è il 31 maggio 2015.

Relazione annuale dei produttori di imballaggi non aderenti al CONAI o ad altro consorzio di recupero

Ai sensi dell'art. 221, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006, il 31 maggio 2014 scade il termine annuale entro il quale i produttori di imballaggi che non aderiscono al CONAI ovvero ad altro consorzio di recupero ex art. 223, D.Lgs. n. 152/2006, devono presentare al CONAI stesso una relazione sulla gestione di imballaggi relativa all'anno precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di recupero ex art. 221, comma 3, lettere a) o c), indicando anche il programma specifico e i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio (ovvero evidenziando i problemi inerenti al raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa).

La prossima scadenza è il 31 maggio 2015.

Relazione annuale dei consorzi di raccolta e di recupero dei materiali di imballaggio

Ai sensi dell'art. 223, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006, il 31 maggio 2014 scade il termine annuale entro il quale i consorzi di raccolta e di recupero di materiali di imballaggio ex art. 223, D.Lgs. n. 152/2006, devono presentare al CONAI una relazione sulla gestione di imballaggi relativa all'anno precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa dei soggetti consorziati, il programma specifico e i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.

La prossima scadenza è il 31 maggio 2015.

Invio della relazione annuale dei consorzi nazionali di raccolta e di trattamento degli oli e dei grassi animali e vegetali esausti, per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, per la gestione-raccolta e trattamento degli oli minerali usati

Ai sensi degli artt. 233, comma 11, 234, comma 12, 235, comma 13, e art. 236, comma 10, D.Lgs. n. 152/2006, i consorzi nazionali di raccolta e di trattamento degli oli e dei grassi animali e vegetali esausti, per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, per la gestione-raccolta e trattamento degli oli minerali usati, dove istituiti, devono presentare entro il 31 maggio 2014, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello Sviluppo economico, una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai singoli aderenti nell'anno solare precedente.

La prossima scadenza è il 31 maggio 2015.

Grandi impianti di combustione (GIC): comunicazione annuale sulle emissioni e sull'energia

Ai sensi dell'art. 274, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014, il 31 maggio 2014 scade il termine annuale entro il quale i gestori dei Grandi impianti di combustione devono comunicare all'ISPRA, con le modalità di cui alla Parte III, Allegato II alla Parte V, D.Lgs. n. 152/2006, le informazioni concernenti: la tipologia dell'impianto gestito, la data di messa in esercizio dell'impianto e, con riferimento all'anno precedente, le emissioni totali di biossido di zolfo e di ossidi di azoto e polveri, determinate conformemente alle prescrizioni della Parte IV, Allegato II alla Parte V, nonché la quantità annua totale di energia prodotta rispettivamente dal carbone, dalla lignite, dalle biomasse, dalla torba, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto, le ore operative e, infine, la caratterizzazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni. In caso di mancata comunicazione dei dati e delle informazioni, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 650, codice penale, ordina al gestore inadempiente di provvedere.

La prossima scadenza è il 31 maggio 2015.

Campionamento delle acque da balneazione

Il 31 maggio 2014 scade il termine mensile entro il quale le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) devono trasmettere al Ministero della Salute i risultati dei campionamenti mensili relativi alla qualità delle acque da balneazione.

La prossima scadenza cadrà il 30 giugno 2014.

Relazione mensile sull'inquinamento acustico aeroportuale

Il 31 maggio 2014 scade il termine mensile entro il quale le regioni devono trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale. Questo al fine di verificare il rispetto, da parte degli eventuali voli notturni compresi nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 6.00 locali, dei requisiti acustici previsti dal Capitolo 3, Parte II, Volume I, Allegato XVI alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificata in Italia con legge n. 561/1956. Da queste prescrizioni risultano esentati, comunque, i voli di Stato, sanitari e di emergenza.

La prossima scadenza è il 30 giugno 2014.

Relazione mensile sull'inquinamento acustico aeroportuale

Il 31 maggio 2014 scade il termine mensile entro il quale le regioni devono trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale. Questo al fine di verificare il rispetto, da parte degli eventuali voli notturni compresi nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 6.00 locali, dei requisiti acustici previsti dal Capitolo 3, Parte II, Volume I, Allegato XVI alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificata in Italia con legge n. 561/1956. Da queste prescrizioni risultano esentati, comunque, i voli di Stato, sanitari e di emergenza.

La prossima scadenza è il 30 giugno 2014.

16

GIUGNO

Denuncia degli infortuni del settore estrattivo

Ai sensi dell'art. 25, c. 8, D.lgs. 624/1996, entro il 16 giugno 2014 (il 15 giugno 2014 è festivo), il "titolare" ex art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 624/1996, deve trasmettere all'autorità di vigilanza un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni.

La prossima scadenza è il 15 luglio 2014.

20

GIUGNO

Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente

Ai sensi dell'art. 7, commi 9-10, regolamento CONAI, il 20 giugno 2014 è l'ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).

La prossima scadenza è il 20 luglio 2014.

30

GIUGNO

Comunicazione statale delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico

Il 30 giugno 2014 scade il termine entro il quale gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione europea, in formato elettronico, le informazioni indicate all'art. 26, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1005/2009.

La prossima scadenza è il 30 giugno 2015.

Relazione annuale sugli impianti di incenerimento o coincenerimento con capacità nominale di due o più tonn/ora

Ai sensi degli artt. 15 e 19, comma 15, D.Lgs. n. 133/2005, i gestori degli impianti di incenerimento o coincenerimento con capacità nominale di due o più tonn/ora devono predisporre, entro il 30 giugno 2014, la relazione annuale relativa al funzionamento e alla sorveglianza dell'impianto, da trasmettersi all'autorità competente (che, a propria volta, dovrà renderla accessibile al pubblico ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 133/2005). La relazione dovrà fornire, come requisito minimo, informazioni in merito all'andamento del processo delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua, nel rispetto delle norme sulle emissioni introdotte dal D.Lgs. n. 133/2005.

La prossima scadenza è il 30 giugno 2015.

Comunicazioni IPPC: trasmissione delle informazioni all'ISPRA

Ai sensi dell'art. 29-terdecies, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 7, D.Lgs. n. 46/2014, il 30 giugno 2014 è il termine entro il quale le "autorità competenti" (diverse dalla statale) devono trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, una comunicazione relativa all'applicazione del Titolo III-bis, Parte II, D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, dovranno essere comunicati, in riferimento al biennio 2012-2013, i dati rappresentativi circa le emissioni e le altre forme di inquinamento e sui valori limite di emissione applicati in relazione agli impianti di cui all'Allegato VIII (AIA in sede regionale), nonché sulle migliori tecniche disponibili sulle quali questi valori sono basati, segnalando eventuali progressi rilevati nello sviluppo e nell'applicazione di tecniche emergenti.

La prossima scadenza triennale è il 30 giugno 2017, in riferimento al triennio 2014-2016.

Comunicazione dei centri autorizzati delle quantità di halon in entrata, in giacenza e in uscita

Ai sensi dell'art. 4, comma 7, D.M. 3 ottobre 2001, il 30 giugno 2014 scade il termine entro il quale i «centri autorizzati di raccolta dell'halon» (cioè delle sostanze controllate lesive dell'ozono stratosferico elencate in tabella A, gruppo II, legge n. 549/1993, e sostanze indicate nell'Allegato I, gruppo III, regolamento CE n. 1005/2009, inclusi i loro isomeri) devono comunicare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero dello Sviluppo economico, l'informativa semestrale sulle quantità di halon in ingresso, le quantità in giacenza, le quantità in uscita e la loro destinazione per tipo di sostanza. Nel caso di avvio a distruzione dovrà essere richiesta, a chi provvede alla stessa, una attestazione di avvenuta distruzione da inviare in copia ai medesimi Ministeri.

La prossima scadenza è il 31 dicembre 2014.

Grandi impianti di combustione: seconda rata "carbon tax"

Ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 8, legge n. 448/1998, gli esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE devono versare entro il 30 giugno 2014 la rata trimestrale dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua (*orimulsion*), impiegati negli impianti di combustione nell'anno precedente. Nell'ipotesi di ritardato adempimento sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma dal doppio al quadruplo della tassa dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472. Per le inosservanze di diverso tipo sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1549,37 (art. 50, D.Lgs. n. 504/1996).

La prossima scadenza è il 30 settembre 2014.

Comunicazione dei centri autorizzati delle quantità di CFC in entrata, in giacenza e in uscita

Ai sensi dell'art. 9, comma 6, D.M. 3 ottobre 2001, il 30 giugno 2014 scade il termine entro il quale i «centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi» (cioè, delle sostanze controllate lesive dell'ozono stratosferico elencate in tabella A, gruppo I, legge n. 549/1993, e sostanze indicate nell'Allegato I, gruppo I, regolamento CE n. 1005/2009, inclusi i loro isomeri) devono comunicare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero dello Sviluppo economico, l'informativa semestrale sulle quantità di CFC in ingresso, le quantità in giacenza, le quantità in uscita e la loro destinazione per tipo di sostanza. Nel caso di avvio a distruzione dovrà essere richiesta, a chi provvede alla stessa, una attestazione di avvenuta distruzione da inviare in copia ai medesimi Ministeri.

La prossima scadenza è il 31 dicembre 2014.

Relazione sullo stato dei lavori dei soggetti beneficiari del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.M. n. 468/2001, i soggetti beneficiari del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) devono predisporre entro il 30 giugno 2014 la relazione semestrale sullo stato dei lavori, così da evidenziarne lo stato di avanzamento sia sotto il profilo fisico che finanziario. La relazione deve essere trasmessa alla regione territorialmente competente.

La prossima scadenza cadrà il 31 dicembre 2014.

Comunicazione annuale sulla qualità dell'aria-ambiente

Le regioni e le province autonome devono trasmettere entro il 30 giugno 2014 al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA la comunicazione relativa al rilevamento dei livelli che superano i valori limite dell'aria-ambiente, le date e i periodi in cui il superamento si è verificato, nonché i valori registrati, ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 155/2010.

La prossima scadenza è il 30 giugno 2015.

Comunicazione trimestrale sugli elettrodi

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.P.C.M. 8 luglio 2003, gli esercenti di elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV devono fornire, entro il 30 giugno, agli organi di controllo, secondo le modalità fornite dagli stessi, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti registrati ogni due ore nelle normali condizioni di esercizio.

La prossima scadenza è il 30 settembre 2014.

Grandi impianti di combustione: nuovi valori limite autorizzati e domanda di deroga per ore di operatività pari o inferiori a 17.500.

Il 30 giugno 2014 scade il termine entro il quale i gestori dei grandi impianti di combustione (GIC) anteriori al 2013 possono presentare, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata *ex art. 29-nonies*, D.Lgs. n. 152/2006, una dichiarazione scritta recante l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra il primo gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023, informandone contestualmente il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso la nuova AIA potrà consentire che, nel periodo compreso tra il primo gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione in questione siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui al nuovo comma 3, art. 273, D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 22, D.Lgs. n. 46/2014.